PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DA TERREMOTI IN FRIULI NELLA PRIMAVERA DEL 1959

Art. unico

Le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1253, nei limiti di spesa ivi fissati, sono estese anche ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Treppo Carnico, Cavazzo Carnico, Socchieve Verzegnis e Comeglians.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1961, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959
Estremi	Legge 29 ottobre 1961, n. 1166
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-da-terremoti-in-friuli-nella-1961/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it